

# Per la guida all'estero non basta la patente italiana

*Il "rischio magistratura" colpisce ancora: milioni di italiani a rischio*

di Mario Dal Cin

La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza n. 83060/05 del 21 aprile scorso, si è occupata ancora una volta di assicurazione infortuni. Ed ancora una volta, al di là del felice esito per i beneficiari dell'assicurazione, ha messo in discussione ciò che nella pratica era considerato un punto fermo.

**Il fatto.** La questione riguardava un assicurato deceduto a seguito di un incidente stradale occorso in Egitto quando era alla guida di un'autovettura.

La società assicuratrice rifiutava di pagare l'indennizzo (Lire 500.000.000) sostenendo che l'assicurato, al momento del sinistro, stava guidando senza essere in possesso della prescritta patente di guida per la circolazione in territorio egiziano. Per la compagnia, la "prescritta patente" non poteva essere quella italiana, bensì quella egiziana o quella internazionale, di cui l'assicurato era sprovvisto.

S'instaurava una causa presso il Tribunale di Roma, che rigettava la richiesta degli aventi diritto. Questi ricorrevano, avverso tale decisione, ma la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado.

Seguiva il ricorso per Cassazione, la cui sentenza si può leggere integralmente sul nostro sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it).

La difesa sosteneva, nel ricorso in Cassazione, che l'abilitazione alla guida, prescritta dalla polizza infortuni, non doveva valutarsi in riferimento alla normativa del luogo ove l'assicurato si sia trovato a guidare, bensì in conformità agli artt. 1366, 1369 e 1370 c.c. In sintesi, per la difesa, il possesso di valida patente italiana dimostrava l'adempimento delle condizioni poste dal contratto di assicurazione contro gli infortuni.

**La Cassazione.** La Corte di Cassazione, invece, condivide appieno l'interpretazione data dalla Corte d'Appello alle condizioni di polizza, che, da un lato, stabiliscono che l'assicurazione vale per il mondo intero e, dall'altro, che sono esclusi gli infortuni causati "dalla guida di qualsiasi veicolo o

*natante a motore se l'assicurato è privo della prescritta autorizzazione".*

L'interpretazione, coordinata delle due citate condizioni, induceva a ritenere, sempre secondo la Corte d'Appello, che le parti avessero inteso riferirsi alle abilitazioni "prescritte" in ciascuno dei vari Paesi del mondo ove l'assicurato si fosse trovato a guidare. Le parti non avrebbero voluto, insomma, riferirsi alla mera abilità di fatto alla guida da parte dell'assicurato che si fosse trovato in territorio straniero, ma alla necessità che lo stesso fosse munito dell'abilitazione prevista in quel Paese.

## Lezione di ermeneutica

In via preliminare, la Corte di Cassazione ricorda che l'"interpretazione del contratto costituisce tipica indagine di fatto riservata in via esclusiva al giudice di merito" e che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto (o alla clausola) dal giudice di merito "non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili o plausibili interpretazioni, per cui quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata preferita l'altra".<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Così anche Cassazione 17 luglio 2003 n. 11193

# Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

## ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

### SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

Compagnie, Banche  
**150,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

Compagnie, Banche  
**180,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**